SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 luglio 1990

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 luglio 1990, n. 192.

Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I contribuenti, i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989 presentano entro il 20 ottobre 1990 la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia già presentata ai medesimi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, sempre che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento. La denuncia può essere anche spedita a mezzo raccomandata postale e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 20 ottobre 1990 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1988 e 1989.

2. I comuni adottano idonee misure per la diffusione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni recate dal comma 1, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti ivi previsti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente.

3. La tassa o la maggiore tassa liquidata per gli anni 1988 e 1989 e per l'anno 1990 sulla base delle denunce presentate ai sensi del comma 1 è riscossa, con apposito ruolo, in quattro rate con scadenza nell'anno 1991. I concessionari della riscossione versano ai comuni l'ammontare delle predette tasse liquidate per gli anni 1988 e 1989 e in apposito capitolo del bilancio dello Stato l'ammontare di quelle liquidate per l'anno 1990.

4. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui al comma 1, hanno l'obbligo di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle denunce.

5. Al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di accertamento da parte dei comuni, il sistema informativo dell'anagrafe tributaria provvede all'incrocio dei dati, forniti dal Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, relativi ai soggetti iscritti nei ruoli ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i dati del catasto, degli atti di compravendita e locazione immobiliare, delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e con ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso, nonché con i dati forniti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica; il sistema informativo, effettuati gli incroci, invia ai comuni elenchi dei soggetti che risultano non aver provveduto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

6. Il Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo per la finanza locale, effettua presso i comuni verifiche sulla gestione della tassa e sulla utilizzazione dei dati forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento.

Art. 2.

1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1988, instaurate ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, pendenti presso l'intendente di finanza od il Ministro delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del 90 per cento del tributo ancora controverso con abbandono delle sanzioni e degli interessi.

2. L'istanza deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata postale all'autorità presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate.

3. Per le controversie riguardanti le soppresse imposte di consumo di cui all'articolo 90 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, pendenti presso le competenti autorità amministrative alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente deve chiedere la trattazione del proprio ricorso con istanza da presentare o spedire a mezzo raccomandata postale entro centottanta giorni dalla data suddetta all'autorità competente a decidere,

indicando la residenza o domicilio. In difetto di tale istanza il ricorso stesso è definito per rinuncia, di cui è data comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto impugnato ed alle parti interessate. Nell'istanza il contribuente può chiedere di avvalersi della disposizione di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Nel comma 5 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l-*bis)*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole «che - direttamente o indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate» sono sostituite dalle seguenti: «che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.».

2. Le disposizioni di cui alla lettera *a)*, comma 7, dell'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano altresì ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989 relativamente alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato.

4. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

5. La disposizione recata dal comma 4 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformità alle singole leggi di imposta.

6. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto n. 600 del 1973, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

7. Alla copertura dell'onere recato dalle disposizioni dei commi 4 e 5, stimato in lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, in lire 13 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

Art. 4.

1. L'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, limitatamente a quella dovuta per ammontari dell'aggio superiori a lire 8.000.000, è stabilita nella misura di lire 1.000.000 per ammontari compresi tra lire 8.000.001 e lire 20.000.000, di lire 2.000.000 per ammontari compresi tra lire 20.000.001 e lire 100.000.000 e di lire 3.000.000 per ammontari oltre lire 100.000.000.

2. Se l'ammontare dell'aggio tabacchi è superiore a lire 1.500.000, l'imposta annuale dovuta è ridotta dell'importo necessario ad evitare che l'ammontare residuo dell'aggio risulti inferiore a quello massimo della classe precedente.

3. Per l'anno 1990, l'imposta annuale è dovuta nella misura risultante dalla somma dei cinque dodicesimi dell'importo di tale imposta vigente alla data del 31 maggio 1990 e dei sette dodicesimi di quelli stabiliti dal presente articolo ed il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 1990. Gli importi dovuti sono arrotondati alle mille lire superiori. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato effettuato il pagamento dell'imposta annuale per l'anno 1990 sulla base di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lettera *c)*, e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990, in misura superiore a quella stabilita dal presente articolo, l'eccedenza sarà computata ai fini del pagamento dell'imposta annuale dovuta per l'anno 1991; se il pagamento è stato eseguito in misura inferiore, deve esserne effettuata l'integrazione entro il predetto termine del 30 settembre 1990.

Art. 5.

1. Sulle derivazioni di acqua per usi industriali di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica, oltre quelli vigenti in favore degli enti locali, un sopracanone in favore dello Stato in ragione di lire 20 milioni per ogni modulo. Il sopracanone è ridotto a lire 10 milioni per ogni modulo se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, con le medesime caratteristiche qualitative. Al sopracanone non si applica il disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.

3. I soggetti che eseguono il condizionamento delle acque minerali da immettere in commercio mediante confezioni in bottiglie o contenitori sono tenuti, entro il secondo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ad eseguire una specifica annotazione nel registro di carico e scarico previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° settembre 1976, dei quantitativi di acqua minerale condizionati dal 23 maggio 1990 al 21 luglio 1990, non ancora immessi in commercio a quest'ultima data.

Art. 6.

1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 196 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 102 al metro cubo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986, nonché sui consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

3. È assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa.

4. Le aliquote di imposta stabilite nel presente articolo si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

Art. 7.

1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da lire 87.021 a lire 92.063 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

b) «Jet Fuel JP4» destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina, da lire 8.702,10 a lire 9.206,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

c) acqua ragia minerale, da lire 6.450 a lire 29.500 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

d) petrolio lampante, da lire 25.000 a lire 43.200 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

e) «cherosene» destinato all'Amministrazione della difesa relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per il petrolio lampante, da lire 2.500 a lire 4.320 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

f) oli da gas, da lire 43.420 a lire 86.840 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

g) oli da gas da usare come combustibile di cui alla lettera F), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, da lire 49.924 a lire 54.546 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

h) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

i) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

l) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

m) gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustione, da lire 9.000 a lire 24.500 per cento kg, e gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti per l'autotrazione, da lire 37.590 a lire 58.437 per cento kg.

2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, alle lettere *a), g)* ed *m)*, si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta o della sovrimposta di confine nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a tremila chilogrammi dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale ed in quantità superiore a 40 ettolitri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

Art. 8.

1. Alla tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *B)* Benzina, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: «5) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purché la potenza dei motori non sia superiore a 40 CV e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi. È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 CV e siano adibite a lavori per conto di terzi: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale.»;

b) alla lettera *D)* Petrolio lampante, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: «5) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale.»;

c) alla lettera *F)* Oli da gas, dopo il punto 1) è aggiunto il seguente: «2) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad

azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota prevista per gli oli da gas per uso combustione.»;

2. Sono soppresse la lettera *B)*, punto 3, la lettera *C)*, punto 1, e la lettera *E)*, punto 4, della tabella *A*, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, nel primo comma, è aggiunto, dopo il numero 10), il seguente: «11) Bitume di petrolio: aliquota per cento kg lire 6.000.».

4. I titolari dei depositi di bitumi per uso commerciale sono assoggettati alle disposizioni del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, per quanto concerne l'obbligo della denuncia del deposito ed il rilascio della licenza fiscale di esercizio e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

5. Le lettere *G)*, *H)* e *M)* della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 2.840 (2) (3)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 7.560 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 2.386 per ettolitro.
(3) Per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è, rispettivamente, di lire 84 per ettolitro e di lire 100 per cento kg.

H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento kg:

a) densi 9.000
b) semifluidi 23.081
c) fluidi 25.898
d) fluidissimi 62.509
e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento 4.500

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 9.000

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 9.000

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 2.840 (1)

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento kg 9.000

6) destinati, quali ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento kg 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento kg 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento kg 100

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione,

(1) Per gli oli combustibili diversi da quelli speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è di lire 100 per cento kg.

agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali.*

1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:
aliquota per cento kg 9.000 (1).

---

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 7.560 per ettolitro».

6. Le aliquote ridotte previste dalla lettera *B)*, punto 2), per la benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, punto 3), per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze e punto 4), per la benzina impiegata per generare forza motrice nei lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono stabilite in misura pari al 30 per cento dell'aliquota normale.

7. Alla tabella *C)* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *D)*, punto III, lettera *a)*, le parole «53 centistokes (7 gradi Engler)» sono sostituite dalle seguenti: «91 centistokes (12 gradi Engler)»;

b) alla lettera *D)*, punto III, lettera *b)*, le parole «53 centistokes (7 gradi Engler)» sono sostituite dalle seguenti «91 centistokes (12 gradi Engler)».

8. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente: «Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 50 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.».

Art. 9.

1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quotaparte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

Art. 10.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 546.000 a lire 764.400 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata, fino alla predetta data, da lire 442.000 a lire 618.800 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

3. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 1 e 2 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine, nonché alle acquaviti in invecchiamento ad imposta ridotta.

4. Agli alcoli nazionali o d'importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: *a)* liquori, *b)* acquaviti, *c)* estratti alcolici, *d)* profumerie alcoliche, *e)* vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 176.800 ad ettanidro. Sono esclusi dall'aumento gli alcoli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 3.000 litri anidri. Per i vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, l'aumento d'imposta si applica sull'alcole aggiunto, determinato nella misura forfetaria di litri anidri sei per ettolitro di prodotto finito.

5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, valgono le norme dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze dichiarate che viene fissato nel quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 618.800 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 764.400 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.

7. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 maggio 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, sono ridotte al 35 per cento.

Art. 11.

1. È istituito, per il triennio 1991, 1992 e 1993, un fondo di lire 150 miliardi annui presso il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste per interventi a favore dei produttori agricoli operanti nel comparto dell'orticoltura, della florovivaistica e delle colture protette, al fine di accrescere la competitività di tali settori.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio provvedimento e sulla base degli appositi piani di settore approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), fissa i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo.

3. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

Art. 12.

1. L'ammontare del fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, è ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire 4.017 miliardi per l'anno 1991. Detto ammontare è comprensivo delle disponibilità necessarie per l'adeguamento dei trattamenti, di attività e di quiescenza, delle categorie di personale cui si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, in conseguenza degli incrementi retributivi riconosciuti al personale soggetto alla contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0243

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 1990, n. 193.

Nuova disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Vista la legge 7 ottobre 1969, n. 742, recante sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;

Visto l'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° giugno 1990;

Visto il conforme parere reso in data 12 luglio 1990 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 240 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 240-*bis* (*Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale*). — *1.* L'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. — In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.

Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente

enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale.

Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.

La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale.

Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate."».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 8. — 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 742/1969, richiamato nell'art. 2 della legge stessa, come sostituito, quest'ultimo, dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1. — Il decorso dei temini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale [si riferisce all'art. 201 dell'abrogato codice di procedura penale; il riferimento va fatto ora agli articoli 581 e 585 del nuovo codice di procedura penale, *n.d.r.*]».

— Si riporta il testo degli articoli 360, 467 e 495 del codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, richiamati nell'art. 2 della legge n. 742/1969, come sostituito dal decreto qui pubblicato:

«Art. 360 *(Accertamenti tecnici non ripetibili).* — 1. Quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 364 comma 2.

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati agli effetti del giudizio».

«Art. 467 *(Atti urgenti).* — 1. Nei casi previsti dall'art. 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.

2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.

3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento».

«Art. 495 *(Provvedimenti del giudice in ordine alla prova).* — 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma dell'art. 190 comma 1.

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse».

90G0241

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 maggio 1990 relativo all'individuazione delle aziende e istituti di credito con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1990, con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, sono stati individuati gli istituti e le aziende di credito con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale in data 7 maggio 1990, concernente l'indicazione dei parametri da utilizzare per la determinazione della misura massima del tasso d'interesse annuo posticipato applicabile alle operazioni di mutuo a tasso variabile;

Attesa l'opportunità di modificare i sopracitati parametri al fine di adeguarli ai costi effettivamente sostenuti dagli intermediari per il reperimento della provvista;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 7 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 1990, è sostituito dal seguente:

«3. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del Servizio studi della Banca d'Italia;

b) tasso medio della lira interbancaria, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del Servizio studi della Banca d'Italia, con una maggiorazione pari al massimo allo 0,75».

Resta invariata ogni altra disposizione del citato decreto in data 7 maggio 1990.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1990
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 377

90A3159

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 luglio 1990.

Modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 8 novembre 1988 concernente l'entrata in funzione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma, in Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonché la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici;

Visto il decreto 25 maggio 1988 con il quale si è provveduto alla istituzione nella provincia di Roma di un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Roma, demandando a successivi decreti la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso, nonché la data a decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse;

Visto l'art. 1, terzo comma, del menzionato decreto 25 maggio 1988 con il quale è stata attribuita al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma, con sede in Roma, la giurisdizione sui soggetti diversi dalle persone fisiche residenti nella provincia di Roma e sulle persone fisiche residenti nei comuni della provincia escluso il comune capoluogo, nonché la competenza per l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti;

Visto il decreto 8 novembre 1988 con il quale è stata disposta l'entrata in funzione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma e ne sono state attribuite le competenze;

Considerata la necessità di superare talune difficoltà interpretative ed applicative sorte nell'espletamento dell'attività d'istituto dei due uffici imposta sul valore aggiunto della medesima provincia;

Decreta:

Art. 1.

Dopo il secondo comma del decreto 8 novembre 1988, sono aggiunti i seguenti:

«Qualora per l'espletamento dei controlli sostanziali attribuiti alla competenza del primo ufficio si rendessero necessarie ispezioni o verifiche ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di soggetti che a norma del primo comma, rientrano nella competenza del secondo ufficio, quest'ultimo procederà, su richiesta del primo ufficio, all'effettuazione di dette ispezioni e verifiche; resta di

competenza del primo ufficio l'effettuazione di accessi diretti esclusivamente ad accertare l'esistenza fisica del soggetto richiedente il rimborso e l'effettivo esercizio dell'attività dichiarata.

I due uffici imposta sul valore aggiunto potranno concordare l'effettuazione di accessi e verifiche in particolari settori, centri o zone commerciali mediante la contemporanea utilizzazione di nuclei operativi agenti ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. Se durante le operazioni di controllo vengono constatate irregolarità a carico di soggetti d'imposta rientranti nella competenza dell'altro ufficio, quest'ultimo procederà ai necessari adempimenti su segnalazione del primo; non costituisce, invece, deroga ai principi della competenza funzionale il potere di accesso, ai sensi dell'art. 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presso il terzo detentore delle scritture contabili».

Art. 2.

Si considerano regolarmente prodotte le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, nel periodo dal 1° gennaio 1989 all'entrata in vigore del presente decreto, risultano inoltrate ad uno dei due uffici imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma da parte di soggetti rientranti nella giurisdizione dell'altro ufficio; l'ufficio che ha ricevuto tali dichiarazioni provvederà a trasmetterle all'ufficio competente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3170

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 maggio 1990.

Impegno della somma di L. 2.998.496.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Sardegna, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, comma 1, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504 848 4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 122919 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1990, al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo complessivo di L. 2.998.496.000 relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 33 e 34 «Acque Abruzzo FIO»;

Considerato che per i detti progetti, a valere sui fondi statali e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, pertanto, che la sopracitata somma di L. 2.998.496.000 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1984, di competenza delle amministrazioni regionali;

Considerato che relativamente al progetto n. 68 «Ristrutturazione Laguna S. Gilla (Cagliari)», regione Sardegna, di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985, si rendono necessari ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie per la realizzazione del detto progetto regionale che risulta in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Considerato, altresì, che tale progetto non ha a suo tempo beneficiato del finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 2.998.496.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Sardegna per il finanziamento del progetto n. 68 «Ristrutturazione Laguna S. Gilla (Cagliari)».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 2.998.496.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 332

90A3145

DECRETO 11 giugno 1990.

Annullamento del parziale impegno di lire 1,986 miliardi, a valere sul precedente impegno di lire 1.111,962 miliardi, assunto con il decreto ministeriale 28 aprile 1990, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1990, in conto residui 1989, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Finanziaria 1988), che ha previsto lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1989 di lire 2.000 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (Finanziaria 1989 - Tabella *F)*, che ha ridotto lo stanziamento anzidetto di lire 300 miliardi;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, che ha disposto una riduzione di lire 200 miliardi dello stanziamento suddetto che, pertanto, risulta ridotto a lire 1.500 miliardi;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 1989, n. 409;

Visto il proprio decreto n. 010 del 27 aprile 1990, con il quale è stata impegnata la somma di lire 12,660 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti, in conto residui 1987, a titolo di primo finanziamento del progetto n. 33 «Impianto smaltimento r.s.u. della provincia di Pescara», approvato con delibera CIPE 19 dicembre 1989, per una prima assegnazione di lire 18,661 miliardi, a carico dei fondi di cui all'art. 17, comma trentunesimo sopra citato;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 011 del 28 aprile 1990, con il quale viene impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, la somma complessiva di lire 1.111,962 miliardi, in conto residui 1989, per il successivo trasferimento alle regioni ed alle province autonome indicate al punto 1 della soprarichiamata delibera CIPE del 19 dicembre 1989, per i rispettivi progetti, ivi compresi gli interventi di cui ai progetti n. 10 (di competenza della regione Piemonte) e n. 13 (di competenza della regione Toscana), nonché l'impegno ulteriore di lire 5,998 miliardi per il sopracitato progetto n. 33 «Impianti smaltimento r.s.u. della provincia di Pescara»;

Vista la delibera CIPE del 12 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1990, con la quale, tra l'altro, si provvede a rettificare i finanziamenti, approvati con la precedente delibera CIPE del 19 dicembre 1989, per i progetti numeri 10 e 13 soprarichiamati;

Considerato che, in applicazione della sopracitata delibera CIPE del 12 aprile 1990, per il progetto n. 10 «Residenze e Collezioni Sabaude» va impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Piemonte la somma complessiva di lire 2.128 milioni a titolo di prima assegnazione (ripartita in lire 1.576 milioni e lire 552 milioni, rispettivamente, per i sottoprogetti di completamento S. Giovanni e Castello di Rivoli), anziché l'importo di lire 3.198 milioni assegnato con la precedente delibera CIPE del 19 dicembre 1989 per il finanziamento della sole opere di completamento S. Giovanni;

Considerato, altresì, che per quanto disposto dalla delibera CIPE del 12 aprile 1990, il finanziamento a favore del progetto n. 13, nuovamente denominato «Luni e Castelli della Lunigiana e di Massa», pari ad una prima assegnazione complessiva di lire 4.240 milioni, va integralmente devoluto al Ministero per i beni culturali, anziché tra il detto Ministero (per lire 3.324 milioni) e la regione Toscana (per lire 916 milioni) come indicava la precedente delibera CIPE del 19 dicembre 1989;

Atteso, quindi, che a valere sulla somma impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, di lire 1.111,962 miliardi, di cui al sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, va annullato il parziale impegno complessivo di lire

1.986 milioni, di cui lire 1.070 milioni relativamente al progetto n. 10 e lire 916 milioni con riferimento al progetto n. 13;

Considerato, infine, che la suddetta delibera CIPE del 12 aprile 1990 provvede anche ad apportare rettifiche alle denominazioni relative ai progetti numeri 101 e 105 della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

A valere sulla somma complessivamente impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, in conto residui 1989, di lire 1.111,962 miliardi, di cui al decreto ministeriale n. 011 del 28 aprile 1990, è annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi per le motivazioni citate in preambolo.

Art. 2.

Nell'impegno complessivo di lire 1.109,976 miliardi, in conto residui 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti, risultante dopo l'annullamento di cui al precedente art. 1, è escluso, quindi, il progetto n. 13, mentre è compresa la quota di complessive lire 2.128 milioni, a titolo di prima assegnazione, da devolvere successivamente alla regione Piemonte per il completamento S. Giovanni (per lire 1.576 milioni) e Castello di Rivoli (per lire 552 milioni).

Art. 3.

Le denominazioni relative agli importi progettuali numeri 101 e 105, da tener presenti per i successivi trasferimenti alla regione Piemonte — secondo i finanziamenti approvati dal CIPE — risultati dalle rettifiche di cui alla delibera CIPE del 12 aprile 1990, sono le seguenti:

101) Nuove risorse idriche provincia Cuneo, Asti, Alessandria - Completamento condotta di adduzione al serbatorio di «Calosso» (anziché di «Garlasco»).

105) Disinquinamento acque reflue Cordar Biellese: impianto di «Massazza» (anziché di «Massana»); collettori tronchi 1 e 2.

Art. 4.

Il presente decreto che non comporta alcun impegno a carico del cap. 7090, ma solo l'annullamento di cui all'art. 1 e le specificazioni e rettifiche di denominazione, rispettivamente, di cui agli articoli 2 e 3, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 373

90A3146

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 giugno 1990.

Autorizzazione ad elevare l'aliquota del rendimento finanziario della gestione Vitafin per uno specifico contratto e ad adottare il metodo dell'interpolazione lineare per la determinazione dei tassi di premio unico di tariffa per particolari polizze secondo quanto richiesto dalla Phenix-Soleil vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 26 aprile 1989 della Phenix-Soleil vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'autorizzazione ad elevare l'aliquota del rendimento finanziario della gestione Vitafin per uno specifico contratto e ad utilizzare il metodo dell'interpolazione lineare per la determinazione dei tassi di premio unico di tariffa per particolari polizze;

Viste le lettere in data 26 luglio 1989, numeri 922749 e 922751, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

La Phenix-Soleil vita S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad elevare al 95% l'aliquota del rendimento finanziario della gestione Vitafin attribuita ad un contratto collettivo di tipo previdenziale stipulato con la «Cassa previdenza agenti» della Phenix-Soleil S.p.a., Phenix-Soleil vita S.p.a. e della rappresentanza generale per l'Italia della Gan-Vie, secondo quanto richiesto dalla società stessa.

Art. 2.

La Phenix-Soleil vita S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad adottare il metodo dell'interpolazione lineare per la determinazione dei tassi di premio unico di

tariffa nel caso di polizze aventi durate con anni non interi stipulate per integrare le prestazioni garantite da contratti già in vigore emessi in forma ordinaria rivalutabile, secondo quanto richiesto dalla società stessa, purché la rivalutazione della prestazione integrativa relativa al periodo intercorrente tra la data di effetto del contratto integrativo e la prima ricorrenza della polizza base sia effettuato con il metodo del *pro-rata temporis.*

In tal caso la rivalutazione dalla data di effetto della polizza integrativa alla prima data di ricorrenza della polizza base verrà effettuata *pro-rate temporis.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3133

DECRETO 7 giugno 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Veneta vita S.p.a., in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 12 dicembre 1988 e 12 aprile 1989 della Veneta vita S.p.a., con sede in Padova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 13 luglio 1989, n. 922571, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Veneta vita S.p.a., con sede in Padova:

1) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento di un capitale garantito alla scadenza contrattuale;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 1);

3) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza nel pagamento della rendita garantita;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 3).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3132

DECRETO 21 giugno 1990.

Autorizzazione alla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino, ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento finanziario da attribuire ad uno specifico contratto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 27 giugno 1989 presentata dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento

finanziario della gestione interna separata denominata «Press - Previdenza speciale SAI» da attribuire ad un contratto collettivo per la previdenza e l'assistenza del personale delle aziende del gruppo Citibank;

Vista la lettera n. 923203 del 18 settembre 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad elevare al 95% l'aliquota di retrocessione del rendimento finanziario della gestione interna separata denominata «Press - Previdenza speciale SAI» da attribuire ad un contratto collettivo per la previdenza e l'assistenza del personale delle aziende del gruppo Citibank.

La società dovrà altresì trattenere un rendimento minimo pari a mezzo punto percentuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3110

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 luglio 1990.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Pizzo, in provincia di Catanzaro. (Ordinanza n. 1963/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 6744 del 14 giugno 1990 con cui il sindaco del comune di Pizzo chiede la concessione di un mutuo per la realizzazione di opere che consentano la ristrutturazione della rete idrica, assolutamente insufficiente a soddisfare la domanda dell'utenza;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza alla realizzazione delle opere richieste, allo scopo di dotare il comune di cui sopra di un sistema acquedottistico ben coordinato, tale da garantire il superamento della conclamata emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Pizzo, in provincia di Catanzaro, un contributo di L. 350.000.000 per l'esecuzione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La somma indicata verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Pizzo ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3196

ORDINANZA 13 luglio 1990.

Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi in Sardegna e sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 1969/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1911/FPC del 24 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990, contenente tra l'altro la destinazione di fondi per consentire la concessione di contributi finanziari a favore del Ministero dell'interno per il richiamo di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi n. 10432/5001 in data 19 giugno 1990 con cui, a valere sui fondi destinati dall'art. 4 della suddetta ordinanza a favore della stessa amministrazione, viene quantificata in L. 10.000.000.000 la somma occorrente per il richiamo dei vigili volontari discontinui e viene chiesta la deroga al limite di durata di tali richiami previsto dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, talché il limite stesso sia portato a centosessanta giorni;

Vista la successiva nota del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi n. 1885/03/30-S(64) in data 6 luglio 1990 con cui, allo scopo di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse agli interventi nel settore degli incendi, viene chiesta la deroga ai limiti per i compensi del lavoro straordinario prestato dal personale tecnico e amministrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la nota telegrafica 03621/B in data 19 giugno 1990 della regione autonoma della Sardegna - assessorato della difesa dell'ambiente, con la quale viene richiesta, per la campagna antincendi boschivi nella regione per l'anno in corso, analoga collaborazione a quella fornita negli scorsi anni;

Vista altresì la nota della predetta regione autonoma n. 3956/B in data 28 giugno 1990 con la quale, in considerazione del grave stato di pericolosità di incendi già esistente nell'isola, viene richiesta la integrazione degli organici delle sale operative dei Centri operativi regionali e provinciali (C.O.R. e C.O.P.) con personale del Corpo forestale dello Stato;

Ritenuto che per i motivi innanzi esposti si renderà particolarmente necessario — come già, peraltro, avvenuto negli anni decorsi — un impegno straordinario di tutte le forze tenute al concorso di protezione civile;

Ritenuta la necessità di intervenire sia per salvaguardare il patrimonio boschivo che per assicurare maggiore tutela alla pubblica incolumità attraverso il potenziamento della struttura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sull'intero territorio nazionale e del Corpo forestale dello Stato in Sardegna;

Ravvisata la necessità di stabilire sin da ora i limiti entro i quali il Ministero dell'interno può essere autorizzato al richiamo dei vigili del fuoco volontari per il potenziamennto delle sedi di servizio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse agli incendi boschivi in Sardegna e nel restante territorio nazionale si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare, in deroga al divieto di assunzioni previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 837, nel periodo dal 15 luglio 1990 al 15 settembre 1990 e per la durata non superiore a centosessanta giorni, fino a seimila vigili del fuoco volontari.

A valere su tale autorizzazione, il Ministero dell'interno provvede alle esigenze per la campagna antincendi boschivi in Sardegna con l'impiego dei vigili del fuoco volontari nelle basi operative regionali affidate alla responsabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle dirette dipendenze di personale permanente dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato a prestare servizio presso le basi operative medesime.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, è altresì autorizzato nello stesso periodo ad erogare al personale tecnico e amministrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i compensi per il lavoro straordinario che esso svolgerà oltre i turni ordinari di servizio e per quello svolto ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato, è autorizzato ad inviare in Sardegna, nel periodo indicato nel precedente art. 1, dieci guardie forestali, due sottufficiali, un ispettore, cinque ufficiali e un ufficiale superiore, tutti per integrare gli organici delle sale operative C.O.R. e C.O.P. con funzioni di collegamento e coordinamento e per la costituzione della base operativa affidata alla responsabilità del Corpo forestale dello Stato.

Il suddetto contingente dovrà essere dotato di propri automezzi, autisti e di idonei apparati radioportatili.

Art. 4.

La funzione del coordinamento delle attività antincendi, svolta dal centro operativo regionale della Sardegna, fermo restando l'apporto delle Forze armate, è integrata dal rappresentante delle forze statali operanti in Sardegna nella persona dell'ing. Matteo Accardi e, quale suo sostituto, dall'ing. Roberto Barzi, designati dal Ministero dell'interno, cui il direttore del centro farà riferimento per tutte le questioni concernenti l'attività straordinaria di spegnimento degli incendi nel periodo indicato dall'art. 1.

Collabora alla funzione di coordinamento delle forze statali l'ispettore ufficiale del Corpo forestale dello Stato, titolato Scuola Forze Polizia Sardegna, dott. Pier Luigi Macco, designato dall'amministrazione di appartenenza.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza, valutata in lire 12.300 milioni, si provvede, quanto a lire 10 miliardi con i fondi resi disponibili dall'art. 4 dell'ordinanza n. 1911/FPC del 24 maggio 1990 e quanto a lire 2.300 milioni con le disponibilità del Fondo per la protezione civile.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, valutato in lire 1 miliardo, si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna.

Roma, 13 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3197

ORDINANZA 16 luglio 1990.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione Sicilia. Interventi nelle province di Trapani, Caltanissetta e Catania. (Ordinanza n. 1970/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota n. 545 del 14 marzo 1990 del presidente della regione Sicilia con la quale si richiede l'emissione di apposita ordinanza per 10 interventi, per un totale di 72.228 milioni di lire con fondi già concessi alla regione sul 1° e 2° piano annuale di attuazione e per i quali è stata ravvisata l'opportunità di procedere a revoca;

Vista la nota n. 53421 del 28 marzo 1990 di questo Dipartimento con la quale si richiede al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'assenso a tale revoca e, quindi, al nuovo finanziamento;

Vista la nota n. 715 del 5 aprile 1990 del presidente della regione Sicilia con la quale si limitava la revoca a lire 25.308 milioni per un totale di 8 opere riguardanti l'impianto di dissalazione di Trapani per 13.045 milioni di lire, l'utilizzazione delle acque della diga «Oliva» per 8.000 milioni di lire, la costruzione di tre serbatoi in c.a. per acque potabili in contrada Civita, in contrada Pisano e in contrada Sarro a Zafferana Etnea per un totale di 500 milioni, la realizzazione del nuovo pozzo «Guzzi», la ristrutturazione della rete idrica nelle zone di piazza Europa, Savoia e strade adiacenti e la realizzazione di uno stralcio del serbatoio Pozzillo in comune di Acireale per un totale di 3.763 milioni;

Vista la nota n. 2765/90/4555/90 del 12 giugno 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con la quale si precisa che le somme non ancora attivate dalla regione Sicilia ammontano ad un totale di 25.308 milioni di lire;

Visto il decreto presidenziale n. 102/89 del 28 giugno 1989 con il quale il presidente della regione Sicilia assume in via contigibile ed urgente le funzioni di commissario straordinario delle acque per il territorio della regione siciliana;

Visto il fono n. 431 in data 13 luglio 1980 con il quale il presidente della regione Sicilia indica gli enti attuatori delle citate opere nell'Assessorato regionale ai lavori pubblici per quelle in provincia di Trapani, nel genio civile di Caltanissetta per quelle in tale provincia, nei comuni di Zafferana e di Acireale per quelle rispettivamente di propria competenza territoriale;

Visto, altresì, il fono n. 435/C.T.O. in data 14 luglio 1990 con il quale il presidente della regione Sicilia conferma la propria responsabilità nella sorveglianza e nei poteri sostitutivi in merito all'affidamento dei lavori anche in veste di commissario straordinario alle acque;

Considerato il grave stato di carenza idrica nel quale versano le zone interessate dai lavori segnalati;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta, in considerazione anche della disponibilità delle somme occorrenti all'esecuzione dei lavori manifestata con la citata nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute, pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di confermare nel presidente della regione Sicilia nella sua qualità di commissario alle acque;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi sia informato l'ufficio del Dipartimento e che sugli stessi vigili il presidente della regione Sicilia;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 giugno 1990, si deve far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sicilia sono disposti gli interventi di cui alle premesse nei comuni di Trapani, Caltanissetta, Zafferana Etnea ed Acireale.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono:

la regione Sicilia tramite l'assessorato ai lavori pubblici per gli interventi in provincia di Trapani, e tramite il genio civile di Caltanissetta per gli interventi in tale comune;

i comuni di Zafferana e di Acireale, per gli interventi di rispettiva competenza territoriale.

3. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

Art. 2.

1. L' affidamento dei lavori, per le opere ancora da appaltare di cui all'art. 1, deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. L' affidamento delle opere deve essere effettuato fra non meno di venti ditte iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi corrispondenti.

3. Il progetto delle opere deve essere munito delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione dell'opera.

4. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il presidente della regione Sicilia nella sua qualità di commissario alle acque.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimeni si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 645, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni quindici.

Art. 4.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art.1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 5.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 6.

1. L'ente attuatore di cui all'art. 1 è tenuto a informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai trenta giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del presidente della regione siciliana nella sua qualità di commissario alle acque.

Art. 7.

1. Il complessivo onere di lire 25.308 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a versare la relativa somma al Fondo per la protezione civile.

3. L'erogazione delle somme alla regione Sicilia avverrà su richiesta dell'assessorato regionale ai lavori pubblici con le seguenti modalità: 10% dell'importo di ciascun intervento all'affidamento dei lavori e successivamente su richieste trimestrali asseverate dai certificati di pagamento vistati dall'alta vigilanza di cui all'art. 6, comma 2, della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3198

ORDINANZA 16 luglio 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata. (Ordinanza n. 1971/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi

urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del centro nord e del sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Basilicata;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione e l'indicazione degli enti che devono provvedere agli interventi;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute, pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel Provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del dipartimento e che sugli stessi vigilino i Provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamenti incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo e della legge 1° marzo 1986 n. 64;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata sono disposti gli interventi elencati nell'unito prospetto nel quale sono indicati: l'ente gestore, le opere da attuare ed il relativo costo presumibile.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, gli enti attuatori possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine di centoventi giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dei lavori stessi.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino a quindici giorni dalla scadenza del termine di ultimazione dei lavori e non inferiori al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. Gli enti esecutori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori di cui all'articolo 1 sono tenuti ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui gli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercità per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 18.550 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il fondo della protezione civile è integrato quanto alla sommma di lire 10.550 milioni mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e quanto a lire 8.000 milioni mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

3. Il Ministero del tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederanno a versare al fondo per la protezione civile — rispettivamente — la somma di lire 10.550 milioni e di lire 8.000 milioni.

Art. 9.

1. Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal dipartimento della protezione civile alla regione Basilicata per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

2. Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive delibere potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale.

L' ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

3. Ai fini della erogazione della predetta anticipazione, la regione Basilicata dovrà indicare se il relativo progetto sia stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ELENCO DEI LAVORI DA EFFETTUARE NELLA REGIONE BASILICATA

Ente attuatore	Lavori da effettuare	Importo presumibile (milioni)
1. Ente autonomo acquedotto pugliese	Eliminazione perdita reti comuni: San Fele, Filieno, Rionero ed altri (Potenza)	1.050
2. Ente autonomo acquedotto pugliese	Ristrutturazione acquedotti esistenti nei comuni di Tursi, Genise, Montalbano ed altri (Matera)	1.500
3. Ente autonomo acquedotto pugliese	Perforazioni costiera jonico-lucana per reperimento nuove risorse per lo schema idrico Metapontino (Matera).	2.000
4. Ente autonomo acquedotto pugliese	Lavori presso sorgenti S. Michele e Morigine per integrazione portate (Potenza e Matera).	1.000
5. Ente autonomo acquedotto pugliese	Diaframma a protezione della sorgente Franceschella . . .	2.000
6. Consorzio di bonifica della Val d'Agri	Attrezzatura pozzi Petrone e Magliano per integrazione acquedotti Alli e San Giovanni Viggiano	1.000
7. Ente autonomo acquedotto pugliese	Pozzi integrativi acqudotto Agri - Frida - località Vena del Fico.	2.000
	Totale parziale . . .	10.550
8. Ente autonomo acquedotto pugliese	Ripristino acquedotti Castelluccio superiore e inferiore.	4.000
9. Ente autonomo acquedotto pugliese	Lavori sorgenti San Giovanni e Manganese di Castelluccio inferiore e superiore	4.000
	Totale parziale . . .	8.000
	Totale generale . . .	18.550

90A3199

ORDINANZA 16 luglio 1990.

Istituzione di un sistema di collegamento via satellitare dei Centri italiani per grandi ustionati. (Ordinanza n. 1975/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1981, n. 1260, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1983 con il quale è stata costituita una commissione tecnico-scientifica per lo studio dei problemi sanitari concernenti la protezione civile e per l'espletamento dei compiti di consulenza nella stessa materia;

Preso atto che, allo stato, sono funzionanti diciassette Centri italiani grandi ustionati dislocati sull'intero territorio nazionale;

Considerato che si sono spesso verificate emergenze, con notevole numero di ustionati, non sempre risolte con la necessaria tempestività, a causa del mancato coordinamento fra i predetti Centri grandi ustionati e tra questi e gli enti che prestano la loro opera per il trasporto dei pazienti gravi;

Visto il progetto elaborato da un gruppo di studio istituito nell'ambito della predetta commissione tecnico-scientifica, che prevede il collegamento per via satellitare dei Centri grandi ustionati al fine di consentire ogni utile informazione atta a risolvere nella maniera più celere ogni situazione di emergenza;

Tenuto conto che la commissione tecnico-scientifica, nel delineare la struttura operativa per l'attuazione del predetto progetto, propone la suddivisione del territorio nazionale in quattro aree, ciascuna coordinata da un centro di coordinamento, che permetta il collegamento con le strutture specialistiche ad esso riferibili per dislocazione geografica;

Tenuto conto, altresì, che nella predetta struttura operativa viene previsto il collegamento dei centri di coordinamento ad una centrale operativa per l'organizzazione del trasporto degli ammalati, individuata nella centrale operativa del CE.SI., già operante presso il Dipartimento della protezione civile, al fine di garantire — ove necessario — il mezzo di trasporto più idoneo al trasferimento dei pazienti;

Vista la nota n. 091/054/1-1/EMER datata 3 febbraio 1990, con la quale il servizio emergenze manifesta avviso favorevole al delineato progetto;

Vista la nota n. 6080 del 9 gennaio 1990 con la quale il competente ispettorato per le telecomunicazioni ha accertato la possibilità tecnica e la convenienza operativa dei predetti collegamenti mediante terminali ricetrasmittenti terrestri integrabili nel sistema di telecomunicazioni d'emergenza via satellite Argo, già a disposizione del dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1984, n. 523, disciplinante l'approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico alle società Sip, Italcable e Telespazio;

Tenuto conto che il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 523/1984 affida in esclusiva alla società Telespazio l'impianto e l'esercizio dei sistemi atti a realizzare collegamenti di telecomunicazione a mezzo satelliti artificiali;

Ritenuto che la necessaria tempestività con la quale devono essere risolte simili emergenze, in considerazione del pericolo per l'incolumità fisica degli ustionati che comporta un ritardato inizio di trattamento, richiede un intervento straordinario di protezione civile atto a ridurre i tempi di intervento;

Ravvisata la necessità di istituire, attraverso i predetti collegamenti, un sistema di coordinamento via satellite dei Centri italiani grandi ustionati che permetta la individuazione e la predisposizione delle misure necessarie per la cura tempestiva e l'immediato ricovero dei grandi ustionati nelle situazioni d'emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È istituito un sistema di collegamento via satellitare dei Centri italiani grandi ustionati con lo scopo di favorire nelle situazioni di emergenza ogni informazione necessaria ad un tempestivo intervento e ricovero dei grandi ustionati.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 sono istituiti quattro centri di coordinamento, intercomunicanti tra loro, individuati nelle città di Torino per il nord, Roma per il centro, Bari per il sud e Palermo per le isole, collegati ad una centrale operativa per l'organizzazione del trasporto ammalati (O.T.A.), identificata nella centrale operativa (CE.SI.) del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. L'esecuzione e la manutenzione della rete di collegamento via satellitare dei Centri grandi ustionati e dell'O.T.A. viene affidata alla società Telespazio concessionaria unica per l'Italia per tutte le comunicazioni via satellite ed esecutrice del contratto di manutenzione del sistema Argo.

2. La regolamentazione dei rapporti è demandata ad apposita convenzione da stipularsi con la predetta società Telespazio ad opera del servizio bilancio ed affari amministrativi, previo parere dell'U.T.E. (Ufficio tecnico erariale) in merito alla congruità dei prezzi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3200

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato».

Il decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 1990.

90A3210

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1990, registro n. 39 Giustizia, foglio n. 292, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il dott. Filippo Marinelli, nato a S. Vittore del Lazio (Frosinone) il 13 luglio 1932, è stato riammesso, a domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

90A3169

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dell'Ente nazionale idrocarburi

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 1990, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sono stati ricostituiti, per la durata di un triennio, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.

90A3123

Nomina del vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 1990, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, l'ing. Alberto Grotti è stato nominato, per la durata di un triennio, vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.

90A3137

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:

diritto anglo-americano.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

ecologia animale;
spettroscopia;
elettrodinamica.

Facoltà di agraria:

chimica analitica agraria.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

fisica;
fondamenti di informatica;
fondamenti della misurazione;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
geometria.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di architettura:

fisica tecnica ed impianti.

Facoltà di agraria:

chimica generale ed inorganica;
chimica organica II;
zootecnica generale;
economia delle industrie agro-alimentari;
microbiologia dei prodotti alimentari.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:

chimica industriale II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3182

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze politiche:

dottrina dello Stato;
diritto finanziario.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia del risorgimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3213

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1990/91:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Facoltà di scienze economiche e sociali (corso di laurea in economia aziendale):

economia politica I;
economia politica II.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria informatica e ingegneria delle telecomunicazioni):

fondamenti di informatica, analisi matematica, geometria, fisica I.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche (corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche):

diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali;
storia e istituzioni dell'America settentrionale.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c*) dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1990 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

90A3212

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione centro Elis di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1990, registro n. 17 Beni culturali, foglio n. 376, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stato approvato il nuovo testo di statuto dell'Associazione centro Elis con sede in Roma.

90A3157

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un membro supplente del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1990, registro n. 15 Industria, foglio 316, il dott. Giovanni Satta, è stato nominato membro supplente del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, per il quinquennio scadente il 6 gennaio 1992, in sostituzione del sig. Giuseppe Serra, dimissionario.

90A3158

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 luglio 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 luglio 1990 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 16 luglio 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 ottobre 1990 è di L. 97,38, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 gennaio 1991 è di L. 94,70 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 luglio 1991 è di L. 89,40, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A3235

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto-legge n. 192 del 21 luglio 1990, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei praticabili con la stessa decorrenza del decreto-legge sopracitato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.485
Benzina super senza piombo	»	1.435
Benzina normale	»	1.435
Benzina agricola	»	568
Benzina pesca e piccola marina	»	1.387
Gasolio autotrazione	»	960
Gasolio agricoltura	»	441
Petrolio agricoltura	»	393
Gasolio pesca e piccola marina	»	241
Petrolio pesca e piccola marina	»	231

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
		—	—	—	—	—
Gasolio	L./lt	909	912	915	918	921
Petrolio (*)	»	622	625	628	631	634
Olio comb.le fluido . .	L./kg	518	521	524	527	530

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

b) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A3236

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 6 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000